MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 10

Nuovi contributi per il recupero edilizio

I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Il finanziamento concesso non puo' superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni. Il CER determina modalita' e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Versione in vigore dal 8 giugno 1993, non più in vigore dal 8 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180
Capo	II — Investimenti nell'edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno-1993/art-10-nuovi-contributi-per-il-recupero-edilizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it